paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE può essere sospesa, oppure il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione in anticipo del prelievo può essere ridotto, secondo la procedura prevista all'articolo 26 di detto regolamento.

Articolo 9

Se l'importazione non è effettuata durante il mese indicato al momento della presentazione della domanda e salvo eccezione la cui definizione e le cui modalità devono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE :

a) il prelievo che era applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo è adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione e

b) il supplemento applicabile è quello previsto, per il giorno del deposito della domanda del titolo, per il prodotto in oggetto e per il mese d'importazione indicato. Tuttavia, se l'importo del supplemento valido per il mese d'importazione indicato è inferiore all'importo del supplemento valido al momento del deposito della domanda per il mese durante il quale l'importazione è effettuata, si applica quest'ultimo importo.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 366/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le restituzioni all'esportazione di prodotti soggetti all'organizzazione comune del mercato del riso devono essere fissate secondo taluni criteri che permettano di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale, rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune ; che a tal fine è necessario tener conto della situazione dell'approvvigionamento nella Comunità e della situazione dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e nella Comunità ;

Considerando che, date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e data la disparità dei prezzi ai quali tali prodotti sono offerti dai diversi paesi su tale mercato, occorre, per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità, tenuto conto in particolare delle spese commerciali e di resa, fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi della Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale ;

Considerando che occorre che la differenziazione dell'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, prevista all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, sia decisa, tra l'altro, in funzione della lontananza del mercato della Comunità dai paesi di destinazione, oppure in funzione delle condi-

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

zioni particolari d'importazione in alcuni di tali paesi ;

Considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità ;

Considerando che, per assicurare agli operatori della Comunità restituzioni di importo sufficientemente stabile, è opportuno fissare ad una settimana il periodo durante il quale tali restituzioni possono essere mantenute invariate, salvo modifiche eventualmente decise nell'intervallo, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase del regolamento n. 359/67/CEE ;

Considerando che la concessione di una restituzione per il risone o il riso semigreggio importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi sembra giustificata soltanto se sono rispettate determinate condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

a) la situazione e le prospettive di evoluzione,

— sul mercato della Comunità, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità ;

— sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso ;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti ad assicurare a detto mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi ;

c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera c) di detto articolo, le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici ;

a) prezzi praticati per detti prodotti sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione ;

b) corsi più favorevoli rilevati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori ;

c) spese di commercializzazione e spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono tali mercati, nonché spese commerciali e di resa sul mercato mondiale.

Articolo 4

1. Per il risone raccolto nella Comunità e il riso semigreggio ottenuto da questo riso, che si trovano in giacenza alla fine di una campagna di commercializzazione e che provengono dal raccolto di tale campagna e sono esportati come tali o sotto forma di riso lavorato o semilavorato fra l'inizio della campagna successiva e date da determinare, la restituzione può essere maggiorata di un importo di compensazione.

Il Consiglio, che delibera ogni anno anteriormente al 1° luglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, indica, se del caso, i prodotti che beneficiano delle disposizioni del comma precedente.

2. L'importo di compensazione

— per il riso semigreggio è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido nel primo mese della nuova campagna ;

— per il risone è uguale alla differenza di cui sopra, modificata in funzione del tasso di conversione.

Tuttavia, tale importo viene diminuito dell'indennità di compensazione eventualmente già accordata in applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE.

3. L'importo di compensazione viene accordato solo nel caso in cui le scorte raggiungono una quantità minima.

Articolo 5

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 3 può essere differenziata secondo la destinazione.

Articolo 6

1. La restituzione per i prodotti di cui all'ar-

ticolo 3 è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

— sono, per quanto riguarda il risone e il riso semigreggio, di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione dell'articolo 8.

2. In caso di applicazione dell'articolo 5, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Deroghe a tale norma possono tuttavia essere previste secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, atte ad offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 7

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 3 sono fissate una volta alla settimana.

Articolo 8

Nessuna restituzione viene accordata all'esportazione di risone e di riso semigreggio, importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisce prova :

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 367/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la restituzione alla produzione da accordare al granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione di semole e se-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.